



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Modifica della DGR 1035/2004- Integrazione del protocollo d'Intesa tra Regione e Università all'allegato n. 1 "Strutture sanitarie sedi di Unità operative complesse a direzione universitaria".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di Funzione Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza, ricerca e formazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza, ricerca e formazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della regione;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della regione Marche;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di modificare la DGR 1035/2004, integrando il protocollo d'Intesa all'allegato n. 1 : "Strutture sanitarie sedi di Unità operative complesse a direzione sanitaria" , aggiungendo, dopo il punto n. 3 dell'elenco. il punto n. 4. "Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

IL SEGRETARIO
della GIUNTA REGIONALE

Fabrizio Costa

IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE

Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
 - Art. 3 co. 2 e successivi del Decreto Lgs. 517 del 21/12/1999;
 - Deliberazione n.1035 del 7 settembre 2004;
 - L.R. 13 del 20 giugno 2003 e s.m.i
 - L.R. 21 del 22 settembre 2009 “Istituzione dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, art. 4 cc. 1 e 2;
 - L.R. n.17 del 1/08/2011, di modifica ed integrazione della menzionata Legge Regionale n.13/2003 che ha introdotto sostanziali modifiche all’assetto organizzativo relativo alla Legge regionale 13/2003 ed alla successiva legge regionale n.21/2009.
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, concernente il Riordino della Disciplina in materia sanitaria, e l’art.3 della legge 21 dicembre 1999 n. 517 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le nuove modalità dei rapporti tra “Servizio Sanitario Nazionale e Università” ed in particolare il secondo comma dell’art.6, stabilisce che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. La richiamata Deliberazione n.1035/2004, precisa che l’integrazione tra Università e Regione riguardo alla funzione formativa e di ricerca a all’attività assistenziale, ha previsto sulla base di obiettivi condivisi, l’adeguamento dell’assetto organizzativo della sanità regionale all’evoluzione del processo di riorganizzazione della rete organizzativa ospedaliera e dell’assetto sanitario regionale. L’articolo 2 comma 4 del suddetto D.Lgs.517/99 indica “la regione e l’università, individuano, in conformità alle scelte definite dal piano sanitario regionale, l’azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2”.
- L’art.5 comma 2 della legge regionale n.13 del 20/06/2003 è stato integrato e modificato con legge regionale n. 17 del 1 agosto 2011, che ha introdotto ulteriori e sostanziali modifiche all’assetto sanitario riorganizzato dalla Legge regionale 13/2003 avente per oggetto “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale” .
- L’art. 1 della legge regionale n.21 del 22 settembre 2009, pubblicata sul B.U. il 1 ottobre 2009, istituisce l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, ai sensi dell’art.3, comma 2 del suddetto decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517.
- Il Protocollo d’intesa tra Università e Regione, a cui si fa riferimento, approvato con DGR. 1035/2004, è antecedente alla istituzione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” istituita con la predetta L.R. 21/2009. L’allegato n. 1 al protocollo di cui si narra, indica tutte le “strutture sanitarie sedi di unità operative complesse a direzione universitaria” e non contempla l’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” costituita successivamente, e che ad oggi ricomprende le tipologie assistenziali necessarie alle finalità di formazione e ricerca.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nelle more degli accordi tra Università e Regione per la stipula del nuovo Protocollo d'intesa ai sensi del richiamato Decreto legislativo 21 dicembre 1999 n.517, l'Università Politecnica delle Marche e "l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", hanno manifestato la volontà (nota prot. n. 0005902/2016), di attivare reciproca collaborazione.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si propone di modificare la DGR 1035/2004 con l'integrazione all'allegato n.1 come di seguito indicato: dopo il punto n. 3 dell'elenco, "è aggiunto il punto n. 4. Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

Si precisa che da tale deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa da parte della regione Marche.

Il Responsabile del Procedimento

Loredana Moretti

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA URGENZA, RICERCA E FORMAZIONE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e che da tale deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa da parte della regione Marche.

Il Dirigente della P.F.

Lucia Di Furia

PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione.

Il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria

Francesco Di Stanislao



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. **5** pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)

.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. 227 LEGISLATURA N. VII

DE/ME/DP5 5 NC Oggetto: D. Lgs n. 517/99 art. 1 protocollo d'intesa tra la Regione Marche e l'Università politecnica delle Marche
- Approvazione - Parziale modifica DGR n. 31/2004.

Prot. Segr.
1208

L'anno duemilaquattro addì 7 del mese di settembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|------------------------|------------|
| - D'Ambrosio Vito | Presidente |
| - Agostini Luciano | Assessore |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Ascoli Ugo | Assessore |
| - Melappioni Augusto | Assessore |
| - Modesti Cataldo | Assessore |
| - Rocchi Lidio | Assessore |
| - Secchiaroli Marcello | Assessore |

Sono assenti: Vice Presidente
- Spacca Gian Mario

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale D'Ambrosio Vito che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuti.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Melappioni Augusto.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA	ESITO DEL CONTROLLO
<p>Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127</p> <p>Il IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p> <p>Inviata per gli adempimenti di competenza - al servizio <u>DP5</u> - all'U.O.O. di spesa area n. - al Presidente del Consiglio regionale - alla redazione del Bollettino ufficiale</p> <p>Il <u>10.09.04</u> L'INCARICATO <i>[Firma]</i></p> <p>Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il prot. n. L'INCARICATO</p>	<p>Deliberazione soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127</p> <p>Il IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p> <p>Inviata alla Commissione statale di controllo il prot. n. L'INCARICATO</p> <p>La Commissione statale di controllo con decisione n. del ha:</p> <p><input type="checkbox"/> ESAMINATO <input type="checkbox"/> RINVIATO <input type="checkbox"/> ANNULLATO SENZA RILIEVI</p> <p>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

OGGETTO: D.LGS. 517/99 ART.1 PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE MARCHE E L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - APPROVAZIONE. PARZIALE MODIFICA D.G.R. N.31/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.4, comma 4 della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Servizi alla persona e alla Comunità

VISTO l'art. 25 dello Statuto della Regione Marche

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

Di approvare il protocollo d'intesa tra la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante;

di incaricare il Presidente della Giunta a sottoscrivere il protocollo d'intesa per la regolamentazione dei rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università;

di modificare la delibera n.31/2004 nella parte in cui prevede l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare, che, in quanto non obbligatorio, viene eliminato per le ragioni contenute nel documento istruttorio.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Bruno Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Vito D'Ambrosio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Dott. Giuseppe Zuccatelli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con delibera n.31 del 13 gennaio 2004, la Giunta Regionale ha adottato le linee guida per un'intesa preliminare al fine di definire il protocollo tra Regione e Università come previsto dall'art.1 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n.517, affidando all'Assessore alla Sanità e al Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla comunità, nell'esercizio dei poteri istituzionali a ciascuno assegnati, il compito di provvedere a concludere un accordo con l'Università Politecnica delle Marche per giungere alla stipula del protocollo d'intesa.

Successivamente la Giunta ha preso atto e condiviso, nella seduta del 28 gennaio 2004, la comunicazione con la quale il Presidente ha riferito di voler personalmente seguire insieme con l'Assessore alla sanità "la fase iniziale relativa all'impostazione delle procedure necessarie alla stipula del protocollo d'intesa tra la regione e l'Università politecnica delle Marche di Ancona, nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi e G. Salesi" di Ancona", nonché la sua intenzione di stabilire "rapporti diretti con il Rettore della suddetta Università ogni qual volta ciò si rileverà opportuno per una migliore collaborazione tra il servizio sanitario regionale e la facoltà di medicina e chirurgia".

L'accordo relativo al protocollo è stato poi raggiunto attraverso un confronto tra l'Assessore alla Sanità e il Direttore del dipartimento per la Regione e il Dott. Tullio Manzoni, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università, e il Sig. Giuseppe Farinelli, responsabile amministrativo per l'Università. Alle riunioni hanno partecipato il dott. Paolo Menichetti, Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi e G. Salesi" e l'Avv. Paolo Costanzi, dirigente presso l'Avvocatura Regionale, in qualità di verbalizzante. Il protocollo d'intesa, allegato al presente provvedimento, che viene sottoposto nella stesura definitiva all'approvazione della Giunta è stato già trasmesso, in data 15 giugno 2004 (prot.12755/DIP5/POS/GP), per il previsto parere, ai sensi dell'art.20 della L.R.13/2003, alla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria. Poiché a tutt'oggi la Conferenza non ha espresso alcun parere, in assenza di una specifica previsione legislativa contenuta nella legge regionale 13/2003 circa il termine finale, si procede ai sensi del 3° comma dell'art. 11 della legge regionale 31 ottobre 1994, n.44, in base al quale l'organo competente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, ove questo non sia comunicato nel termine stabilito dalle relative disposizioni di legge o di regolamento, ovvero in mancanza, nel termine di sessanta giorni.

La riforma della precedente delibera limitatamente alla parte in cui la Giunta aveva previsto l'acquisizione del parere alla competente Commissione Consiliare è motivata dal fatto che il procedimento per raggiungere l'accordo si è prolungato oltre i novanta giorni previsti ed è ormai indispensabile provvedere con urgenza a rendere operativo il protocollo, essendo ormai obsoleti ed inadeguati i precedenti accordi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

Ai sensi dell'art.21 del regolamento interno, la Giunta, nella seduta del 7 settembre 2004, ha deciso di approvare la proposta di deliberazione dando mandato al direttore del dipartimento servizi alla persona e alla comunità di apportare, al testo allegato all'atto del protocollo d'intesa tra la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche, le seguenti integrazioni:"

- 1) venga prevista la partecipazione ai lavori dell'Organo di indirizzo, senza diritto di voto, del Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente della Conferenza permanente regionale socio-sanitaria in analogia a quanto previsto dall'art.5, punto3, per il Direttore generale dell'Azienda;
- 2) venga chiarito che il numero massimo di posti letto previsti per l'Università all'interno delle strutture sanitarie, di cui all'allegato n.1 al protocollo d'intesa, non può essere in alcun caso superiore a quello massimo indicato nel Piano sanitario regionale;
- 3) venga indicato il riferimento alla autonomia negoziale delle parti prevista in via generale per i rapporti sindacali".

Per quanto sopra esposto si propone:

Di approvare il protocollo d'intesa tra la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante;

di incaricare il Presidente della Giunta a sottoscrivere il protocollo d'intesa per la regolamentazione dei rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università;

di modificare la delibera n.31/2004 nella parte in cui prevede l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare, che, in quanto non obbligatorio, viene eliminato per le ragioni contenute nel documento istruttorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giuseppe Zuccatelli

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Il sottoscritto, visto il documento istruttorio e considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla giunta regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Dott. Giuseppe Zuccatelli



seduta del - 7 SET 2004
delibera 1035

pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

La presente deliberazione si compone di n. *21* pagine, di cui n. *16* pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Bruno Brandoni

B. Brandoni

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE MARCHE E L'UNIVERSITA'
POLITECNICA DELLE MARCHE

La Regione Marche, di seguito definita Regione, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica.....

E

l'Università Politecnica delle Marche, di seguito definita Università, in persona del Magnifico Rettore in carica

RICHIAMATI

- la L.Cost. 18.10.2001, n.3;
- il DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il DLgs 517/99;
- la L.R. n.13/03 ;
- il Piano Sanitario Regionale 2003/2006 allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 97 del 30/06/2003;

nel rispetto delle reciproche finalità, della autonomia propria delle due Istituzioni e del principio della leale collaborazione,

SI DANNO RECIPROCAMENTE ATTO

della volontà di regolamentare i rapporti tra Servizio Sanitario Regionale ed Università al fine di pervenire ad un esercizio concertato di funzioni ispirato ai seguenti principi e criteri:

- piena ed uniforme responsabilizzazione di tutte le componenti interessate nella realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale;
- sviluppo di strumenti e metodi condivisi per perseguire obiettivi comuni di qualità, efficienza e congruità delle reciproche competenze rispetto alle esigenze del Servizio Sanitario Regionale e della formazione del personale medico e sanitario;
- promozione della ricerca biomedica e sanitaria anche come strumento di innovazione gestionale e organizzativa del settore sanitario;
- impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, la qualità e l'efficienza dell'attività integrata di didattica, assistenza e ricerca;

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

- tempestivo e puntuale adempimento di quanto attribuito alle rispettive competenze e responsabilità;
- reciproca informazione e consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di rispettiva competenza.
- impegno delle parti a mantenere rapporti negoziali autonomi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Per garantire alla Facoltà di Medicina e Chirurgia l'inscindibilità tra le funzioni di didattica, ricerca e di assistenza e al Servizio Sanitario Regionale il pieno esercizio delle proprie funzioni istituzionali, Regione ed Università, con la sottoscrizione del presente protocollo, assumono l'impegno di far sì che:

- a) venga garantito l'autonomo esercizio delle responsabilità gestionali alle Aziende ospedaliere o sanitarie per l'attuazione degli accordi condivisi e sottoscritti;
- b) venga assicurato all'Università l'autonomo esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, tenendo conto dei necessari compiti assistenziali;
- c) siano assicurati adeguati riconoscimenti economici al personale convenzionato impegnato, graduati in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ricoperto, al rapporto di lavoro in regime di esclusività, nonché ai risultati ottenuti nelle funzioni assistenziali e nei compiti gestionali svolti, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza e all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, sulla base di quanto disposto agli art. 6 e 8.8 del D.Lgs. n. 517/1999.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

in attuazione dell'articolo 1, I comma, del Decreto Legislativo 21 Dicembre 1999, n. 517

CONCORDANO E STIPULANO,

il seguente Protocollo d'intesa per la regolazione dei rapporti tra la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche:

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE DEI RAPPORTI

Articolo 1

(Partecipazione dell'Università alla programmazione regionale)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

1. L'Università e la Regione, nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità istituzionali, convengono che l'Università concorra alla programmazione sanitaria regionale, alla definizione degli indirizzi di politica sanitaria e di ricerca nonché alla definizione dei modelli organizzativi per quanto interessa le strutture e le attività essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca.
2. L'integrazione tra Università e Regione riguardo alla funzione formativa e di ricerca e all'attività assistenziale dovrà realizzarsi, oltre che in relazione alle esigenze relative ai corsi di laurea, e di specializzazione come previsto dai protocolli di intesa stipulati tra le parti il 13 maggio 1999 e il 18 dicembre 2000 e ai corsi di laurea specialistica, anche con riferimento alle altre attività formative previste dal Piano Sanitario Regionale in modo da favorire la massima integrazione tra attività di assistenza, di didattica e di ricerca, assumendo, quali obiettivi condivisi, i vincoli conseguenti alla nuova configurazione dell'assetto organizzativo della sanità regionale, nello sforzo di adeguarla all'evoluzione del processo di deospedalizzazione e di riorganizzazione della rete dei servizi.
3. Ai fini di cui sopra, in sede di adozione o di adeguamento del Piano Sanitario Regionale, la Regione acquisisce, in ordine alle materie di cui al presente articolo, il parere dell'Università; lo stesso si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 2.

(Criteri e parametri per l'individuazione delle attività assistenziali integrate con le funzioni di didattica e di ricerca)

1. Tutte le tipologie di attività assistenziali necessarie alle attività di formazione e ricerca proprie della Facoltà medica devono essere ricomprese all'interno delle strutture sanitarie di cui all'allegato n. 1, complessivamente considerate. Le strutture interessate devono assicurare lo svolgimento pieno ed integrato delle funzioni assistenziali, didattiche e scientifiche attraverso l'individuazione di soglie


P



operative consistenti nei livelli minimi di attività secondo parametri riconosciuti a livello nazionale e regionale secondo criteri di essenzialità, efficacia, efficienza assistenziale e di economicità nell'allocazione ottimale delle risorse umane e strutturali, e per la formazione specialistica in base alla previsione dei relativi protocolli d'intesa.

2. La Regione, d'intesa con l'Università, può prevedere l'utilizzazione dei posti-letto nelle Aziende con presenza di strutture a direzione universitaria per le esigenze della didattica e della ricerca, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Sanitario Regionale, punto 3.1.7.2, 8), tenuto conto di quanto indicato nel D. Lgs. 517/1999, art. 1, comma 2, d) ed e).

3. Le attività di cui al 1° comma del presente articolo sono espletate prioritariamente presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria che assume, nella sua interezza, la funzione di supporto per le attività didattiche e scientifiche proprie della Facoltà medica.

A tal fine le risorse ivi presenti, compresi i posti letto, previsti dal Piano Sanitario Regionale, saranno ripartiti, in ciascun presidio, di norma, in modo paritario tra le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera.

Nell'ambito della programmazione regionale e locale si individuano, previa intesa con l'Università, le strutture del S.S.R. che, oltre alla Azienda Ospedaliero – Universitaria, saranno sede di attività formativa relativa alle lauree sanitarie.

L'Università e la Regione attraverso i protocolli di cui all'art. 11 del presente atto, stabiliscono le modalità per una efficace utilizzazione del personale del Servizio Sanitario Regionale per lo svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca.

Fino alla sottoscrizione dei predetti protocolli la materia rimane disciplinata dagli atti stipulati dall'Università il 13 maggio 1999 e il 18 dicembre 2000.

ARTICOLO 3

(Azienda ospedaliero-universitaria

“Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”)

1. La Regione e l'Università danno atto che l'Azienda di riferimento ex art. 2 del D.Lgs. 517/99 è l'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona, di seguito indicata come “Ospedali Riuniti” istituita, ai sensi

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

dell'articolo 4, comma 5, della Legge Regionale n.13/03, quale Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche.

2. L'Azienda "Ospedali Riuniti" opera nell'ambito della programmazione sanitaria regionale e concorre sia al raggiungimento degli obiettivi posti da quest'ultima, sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università in un rapporto di stretta collaborazione tra le due istituzioni. A tal fine anche attraverso l'Atto Aziendale, l'Azienda Ospedali Riuniti deve:

- consentire lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale;
- garantire l'unitarietà nell'indirizzo, programmazione e conduzione aziendale, nel rispetto di tutte le sue specificità ed articolazioni;
- valorizzare la struttura dipartimentale e tutta la dirigenza aziendale (medici, sanitari, tecnici ed amministrativi), anche con la puntuale individuazione di competenze e deleghe;
- favorire la partecipazione attiva e propositiva di tutti gli operatori alla conduzione aziendale al fine di garantire efficienza ed efficacia di intervento;
- favorire l'azione del Volontariato e dell'Associazionismo già presente nell'Azienda poichè, questi, costituiscono elementi di stimolo rappresentando per la stessa opportunità di crescita anche dal punto di vista qualitativo, in collegamento con la realtà territoriale e con l'utenza;
- garantire un rapporto di pariteticità tra i Dipartimenti e le strutture complesse a direzione universitaria e strutture complesse a direzione ospedaliera;
- garantire negli Organismi e Comitati, nelle direzioni di struttura complessa e nella gestione aziendale una equilibrata partecipazione della componente ospedaliera ed universitaria.

3. Le strutture, comprese quelle a direzione universitaria, dovranno uniformare la propria azione a criteri di economicità, efficienza ed efficacia e saranno oggetto di valutazione annuale attraverso criteri predefiniti e parametri validati sul raggiungimento degli obiettivi negoziati e sulla coerenza della loro attività ai criteri predetti. Sulla base di specifici accordi condivisi, i risultati di tali valutazioni si

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

porranno quali presupposti per premi o sanzioni, anche di natura economica, che saranno erogati con riferimento alle disposizioni vigenti per il Servizio Sanitario.

4. Il Direttore Generale elabora la proposta di Atto Aziendale sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale e dal presente Protocollo e, raggiunta l'intesa con il Rettore dell'Università, acquisito il nulla osta della Giunta Regionale, adotta l'Atto Aziendale. Le modifiche al predetto atto potranno essere adottate seguendo la stessa procedura.

ARTICOLO 4

(Personale universitario convenzionato)

1. Il personale universitario che opera presso le Aziende e le strutture di cui all'allegato n. 1 è individuato con appositi atti dei Direttori Generali, d'intesa con il Rettore; al medesimo, fermo restando il proprio stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio della attività assistenziale, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale richiamate dal D.Lgs. n. 517/99 nonché le altre norme che ne facciano esplicito riferimento; il trattamento economico del personale convenzionato è definito mediante accordi con le Aziende ove il predetto personale opera.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

ARTICOLO 5

(Gli organi aziendali)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n.517/99 sono Organi dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria "Ospedali Riuniti":
 - a) il Direttore Generale;
 - b) il Collegio Sindacale;
 - c) l'Organo di Indirizzo.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Rettore dell'Università. Previa intesa con l'Università, Giunta Regionale provvede a disciplinare il procedimento di verifica dei risultati dell'attività del Direttore Generale e le relative procedure di conferma e revoca.

R



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è responsabile della sua gestione e, in applicazione dell'art. 1 comma 3 D.Lgs 517/1999, per l'adozione degli atti aventi natura regolamentare, acquisisce il preventivo parere dell'Organo di Indirizzo; il predetto parere si intende favorevole se non espresso entro 15 giorni dalla richiesta. Il Direttore Generale esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti.

3. L'Organo di Indirizzo, il cui Presidente è nominato di intesa dalla Regione e dall'Università, è composto, oltre che dal Presidente da:

- Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Direttore del Dipartimento Regionale Servizi alla Persona e alla Comunità;
- Funzionario della Regione Marche;
- Funzionario dell'Università Politecnica delle Marche;

Le funzioni di segreteria vengono svolte da un Funzionario della Regione.

Ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice presidente della Conferenza permanente socio-sanitaria partecipa ai lavori dell'Organo di indirizzo senza diritto di voto.

Il Direttore Generale dell'Azienda partecipa ai lavori dell'Organo, senza diritto di voto. L'Organo di indirizzo, con riferimento principalmente ai Dipartimenti ad attività integrata:

- propone iniziative e misure per assicurare la coerenza tra la programmazione generale dell'attività assistenziale della Azienda e la programmazione didattica e scientifica della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
- esprime parere su piani e programmi di attività di investimento; il parere si intende favorevole se non espresso entro 15 giorni dalla richiesta;
- si esprime sulla attuazione della programmazione aziendale nonché sulla coerenza tra l'attività svolta e i compiti istituzionali dell'Università, tenendo conto della programmazione sanitaria regionale.
- esercita ogni altra funzione attribuitagli da Leggi, Regolamenti.

Al presidente dell'Organo di Indirizzo compete una indennità nella stessa misura di quella attribuita al Presidente del Collegio sindacale, a carico in parti uguali di Regione ed Università.


B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

4. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, ciascuno designato:

- dalla Regione;
- dal Ministro dell'Economia ;
- dal Ministro della Salute;
- dal Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca;
- dall'Università.

Il Collegio sindacale svolge le funzioni di cui all'art. 3 ter del Decreto Leg.vo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

5. In sede di definizione dell'assetto organizzativo, il Direttore Generale, con l'atto aziendale, prevederà che:

- il Collegio di Direzione abbia la composizione di cui all'articolo 4, comma 5, del DLgs. 517/99 e che ai lavori dello stesso, a seconda degli argomenti, partecipino, su invito del Direttore Generale, dirigenti dell'Azienda (di staff e/o Unità Operativa) interessati al tema da trattare;
- lo staff della Direzione Aziendale ricomprenda un rappresentante dell'Amministrazione Universitaria designato dal Rettore che, con l'inserimento nello staff, assumerà, ad ogni effetto, funzioni aventi valenza aziendale di cui risponderà direttamente ed esclusivamente al Direttore Generale;
- nella composizione del Nucleo di valutazione sia previsto, tra gli altri, un rappresentante dell'Amministrazione Universitaria, designato dal Rettore.

Articolo 6

(Organizzazione interna aziendale.

Dipartimentalizzazione)

1. L'Azienda organizza le proprie attività assistenziali in forma dipartimentale.
2. L'atto aziendale disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata, di seguito indicati come DAI.
3. Il dipartimento aziendale è organizzato come centro unitario di responsabilità e di costo.
4. Il direttore del DAI è nominato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, tra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base di

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico.

Il direttore del dipartimento assume responsabilità di tipo direzionale e gestionale in ordine alla razionale e concreta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e negoziati.

5. L'Atto aziendale prevede le strutture organizzative e funzionali nelle quali vengono articolati i Dipartimenti.

ARTICOLO 7

*(Identificazione, definizione e dimensionamento
delle strutture assistenziali complesse)*

1. Le attività e le strutture assistenziali complesse, comprese quelle funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sono individuate nell'atto aziendale, d'intesa con il Rettore e sentito il Collegio di Direzione, sulla base di soglie operative, consistenti nei livelli minimi di attività definiti sia secondo criteri di essenzialità, efficacia assistenziale ed economicità nell'impiego delle risorse professionali, sia di funzionalità e di coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca nonché nel rispetto delle tabelle B dei Decreti Ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 relativi alle Scuole di specializzazione.
2. Per le attività assistenziali tali livelli minimi di attività sono rappresentati da un adeguato numero di casi trattati o da adeguati volumi di attività richiesti dalla programmazione regionale per garantire la qualificazione della struttura.
3. L'atto aziendale può prevedere la costituzione di Dipartimenti assistenziali.

Articolo 8

(Atto aziendale)

1. L'atto aziendale viene adottato e modificato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università con la procedura indicata all'art.3 comma 4 del presente protocollo. Esso è l'atto di diritto privato che definisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda "Ospedali Riuniti" necessario per l'esercizio delle sue attività e trova fondamento nel presente protocollo d'intesa, diventandone piena attuazione.

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

2. L'atto aziendale, tenendo conto dell'art. 3 comma 2, individua:
- a) le modalità per il coinvolgimento del Collegio di Direzione nel governo clinico e nella definizione della organizzazione assistenziale aziendale;
 - b) le modalità per il coinvolgimento del Consiglio dei Sanitari, organismo consultivo rappresentativo dei professionisti operanti nell'Azienda;
 - c) i dipartimenti e le strutture complesse che li compongono; con l'indicazione di quelle a responsabilità universitaria e a responsabilità del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che entrambe possono avere al loro interno l'apporto di personale universitario e di personale del Servizio Sanitario Nazionale;
 - d) l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del personale universitario nonché quello del personale ospedaliero impiegato nella didattica, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali di appartenenza;
 - e) i rapporti fra dipartimenti aziendali, assicurando la piena compatibilità tra attività assistenziali e attività didattiche e scientifiche;
 - f) l'emanazione di un Regolamento per la valutazione della dirigenza medica, compresa quella universitaria convenzionata;
 - g) modalità per l'istituzione, d'intesa fra il Rettore ed il Direttore Generale, del Collegio tecnico per la valutazione e la verifica delle attività svolte dai professori e ricercatori universitari, di cui all'articolo 5, comma 13, del D.Lgs. 517/1999;
 - h) la procedura di attribuzione e quella di revoca ai dirigenti medici ed ai professori e ricercatori universitari degli incarichi di direzione dei dipartimenti aziendali e delle strutture organizzative e funzionali, compresa la gestione dei programmi di cui all'art. 5, comma 4, D.Lgs. 517/1999;
 - i) la procedura di nomina, d'intesa fra il Rettore ed il Direttore Generale, dei garanti per i procedimenti di sospensione, di cui all'articolo 5, comma 14, del D.Lgs. 517/1999;
 - l) quant'altro riguarda l'adozione degli atti normativi interni di carattere generale.
3. L'atto aziendale disciplina, nell'ambito di appositi indirizzi e intese di livello regionale, le modalità della partecipazione congiunta delle organizzazioni sindacali universitarie ed ospedaliere al tavolo di relazioni sindacali con l'Azienda, così come la partecipazione, nella delegazione di parte pubblica, di una rappresentanza dell'amministrazione universitaria. Per le trattative relative all'area

B



negoziale medica, anche in caso di assenza di rappresentanza sindacale, la componente universitaria sarà comunque costituita da personale medico indicato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Resta ferma l'autonomia negoziale della dirigenza medica del Servizio Sanitario Regionale per tutta la normativa contrattuale di specifica pertinenza.

TITOLO III
ASPETTI FINANZIARI

Articolo 9

(Finanziamento dell'Azienda "Ospedali Riuniti")

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall'Azienda "Ospedali Riuniti" concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale.

A tal fine il Direttore Generale acquisisce, prima dell'adozione, il parere dell'Organo di Indirizzo sul bilancio preventivo e di esercizio, salva la competenza del Collegio Sindacale, di cui all'art. 5 comma 4; Tale parere si intende favorevole se non espresso entro 15 giorni dalla richiesta.

Gravano sul FSR:

- a) i corrispettivi delle prestazioni prodotte, secondo i parametri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera stabiliti dalla Regione;
- b) i trasferimenti per il finanziamento dei maggiori oneri indotti sulle attività assistenziali dalla didattica e dalla ricerca;
- c) i finanziamenti per funzioni a rilievo regionale non finanziabili a prestazione;
- d) le assegnazioni finalizzate a programmi o progetti di ricerca biomedica e di innovazione assistenziale ed organizzativa proposti dall'Azienda riconosciuti di interesse comune da Regione ed Università.

Si conviene che, in applicazione del secondo comma dell'articolo 7 del D.Lgs 517/99, l'Azienda sia collocata nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale in virtù dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

2. Il concorso dell'Università è costituito dall'apporto del personale docente e non docente e dalla messa a disposizione di beni mobili ed immobili . Tali oneri devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'Azienda ed evidenziati nei rispettivi atti di bilancio.
3. La Regione e l'Università, sulla base di specifici progetti di attività assistenziale o di ricerche applicate, possono attribuire all'Azienda specifici finanziamenti.
L'Azienda può acquisire autonomamente ulteriori risorse per attività espletate in favore di terzi.
4. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 517/1999, la Regione e l'Università perseguono l'obiettivo di una gestione efficiente dell'Azienda, partecipando alle procedure di monitoraggio della gestione economico-finanziaria e adottando, per la parte di rispettiva competenza, misure di contenimento dei costi coerenti con le risultanze del monitoraggio.

Articolo 10

(Compartecipazione della Regione e dell'Università ai risultati di gestione)

1. Ferme restando le modalità di compartecipazione ai risultati di gestione dell'Azienda da parte dell'Università, stabilite all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio 24 maggio 2001, in caso di risultati negativi la Regione e l'Università concordano appositi piani di rientro poliennali sulla base delle indicazioni dell'Organo di indirizzo di cui all'articolo 4 del presente protocollo, utilizzando a questo scopo anche le risorse di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 517/1999.
Il piano di cui sopra viene sottoposto alla Giunta Regionale ed al Consiglio di Amministrazione dell'Università.
2. I risultati positivi di gestione dell'Azienda, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti, determinate in base ai piani di rientro concordati, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di interesse assistenziale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo della qualità delle prestazioni.
Le quote di compartecipazione di Regione e Università ai risultati di gestione dell'Azienda sono determinate nell'atto aziendale, sulla base di criteri che tengono conto dei risultati di gestione delle strutture aziendali a direzione ospedaliera ed universitaria, rilevabili dalla contabilità aziendale.


B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

3. Entro 90 giorni dalla stipula del presente protocollo d'intesa, attraverso apposita gestione separata, sono accertate le attività e passività relative alla gestione dell'assistenza sanitaria della Azienda ospedaliero-universitaria, determinatesi relativamente agli esercizi 2003 e precedenti. A tal fine la Regione e l'Università d'intesa, provvedono alla nomina di apposita gestione commissariale.

TITOLO IV

FORMAZIONE ED OCCUPAZIONE

Articolo 11

(Collaborazione fra Università e Regione per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi nonché alla formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione)

1. Con specifici protocolli d'intesa, stipulati tra la Regione e l'Università, sono disciplinate le modalità per la collaborazione tra Servizio Sanitario Regionale e Facoltà di Medicina e Chirurgia per ciò che concerne:
- a) la formazione specialistica;
 - b) i corsi di laurea delle professioni del comparto sanitario;
 - c) la formazione permanente dei medici e del personale del comparto sanità ivi compresa quella dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, con il coinvolgimento delle strutture ordinistiche e delle organizzazioni di categoria.

Fino alla stipula dei predetti protocolli rimangono in vigore, in prorogatio, quelli stipulati il 13 maggio 1999 e il 18 dicembre 2000 con le modifiche che si rendessero necessarie e concordate tra le parti.

Per la formulazione dei protocolli di cui al presente comma è istituita, entro 30 giorni dalla stipula del presente protocollo, una Commissione Tecnica paritetica i cui lavori dovranno concludersi entro 180 giorni dal suo insediamento.

In ogni caso si conviene che il Corso di Laurea per infermieri sia articolato su più sedi previa intesa con le Aziende Sanitarie o Ospedaliere interessate, che metteranno a disposizione le risorse necessarie.

2. I Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, accedono ai Fondi di Ateneo di cui all'art.4,

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

comma 2, della Legge 19 ottobre 1999, n.370 alle stesse modalità e condizioni del personale universitario.

3. E' istituito l'Osservatorio Regionale per la formazione specialistica che ha sede presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria. L'Osservatorio assolve ai compiti indicati dalla normativa vigente nonché a quelli che saranno definiti dai protocolli di cui al punto a) del primo comma del presente articolo. L'Osservatorio è gestito da un organismo costituito oltre che dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che lo presiede, da:

- 3 Direttori delle Scuole di Specializzazione;
- 3 Medici del Servizio Sanitario Regionale, che operano nell'Azienda Ospedali Riuniti;
- 3 rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione.

I predetti componenti durano in carica un triennio.

4. Le strutture del Servizio sanitario nazionale alle quali è attribuita la funzione di coordinamento delle attività svolte in collaborazione con l'Università nella formazione degli specializzandi, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, saranno individuate nell'intesa di cui al primo comma, su indicazione della Regione.

Articolo 12

(Osservatorio regionale del Lavoro)

1. Al fine di proseguire nella ricerca di sempre più efficaci rapporti di collaborazione per una programmazione coordinata delle iniziative di formazione in grado di rispondere, nell'ambito degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, alla necessità di dare adeguata risposta alle specifiche esigenze della sanità regionale, in vista della programmazione degli accessi ai corsi di laurea, di laurea specialistica e delle scuole di specializzazione, la Regione Marche determina annualmente il fabbisogno di personale sanitario, attraverso l'attivazione di un Osservatorio del Lavoro basato, in via di massima, sui seguenti elementi:

- obiettivi connessi ai livelli essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario regionale e dai Piani attuativi locali;
- modelli organizzativi dei servizi;

R



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

- complessiva offerta di lavoro presente sul territorio;
- domanda complessiva presunta di lavoro costruita tenendo conto del personale in corso di formazione nonché del personale già formato ed eventualmente non ancora occupato.

Articolo 13

(Norme finali)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data della stipula ed ha la durata di anni cinque. Lo stesso Protocollo si intende rinnovato automaticamente per analogo periodo, se non viene data comunicazione di recesso, da una della parti, almeno 6 mesi prima della scadenza.

Le spese relative ai bolli legali sono ripartite in parti uguali tra le due Amministrazioni.

Il presente Protocollo d'Intesa, non comportando oneri finanziari per entrambi i contraenti, potrà essere registrato, a tassa fissa, in caso d'uso, da una delle parti.

B



ALLEGATO N. 1

STRUTTURE SANITARIE SEDI DI UNITA' OPERATIVE COMPLESSE A
DIREZIONE UNIVERSITARIA

1. Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi".
Le Unità Operative Complesse a direzione universitaria sono indicate nell'atto aziendale.
2. Azienda Sanitaria Unica Regionale – Zona n. 5
 - U.O.C. di Reumatologia
3. Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani "Vittorio Emanuele II" sede di Ancona
 - U.O.C. di Chirurgia Generale e Patologia Chirurgica;
 - U.O.C. di Semeiotica Medica ad indirizzo Cardiologico;
 - U.O.C. di Citologia.

B